



# Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. n° 3706

Sant'Andrea Frius, li 29.06.2020

Spett.le Operatore economico

Trasm. SardegnaCAT

Oggetto: **POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2".**

Lavori di **REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO.**

Procedura negoziata per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori.

CUP: **B13I19000000006**

CIG: **Z262BF9D4B**

\*\*\*\*\*

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.038 del 25.06.2020, il Comune di Sant'Andrea Frius intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50 del 18.04.2016.

Codesta impresa è pertanto invitata a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori di cui alla presente e la documentazione ad essa allegata nei termini e con le modalità appresso descritti.

## 1 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da espletare per il tramite della piattaforma elettronica di negoziazione SardegnaCAT gestita dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna.
- L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello previsto progettualmente per l'affidamento, determinato mediante ribasso percentuale, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- Sono ammesse soltanto offerte in ribasso e non sono ammesse offerte in variante.
- Si procederà all'aggiudicazione qualora l'offerta ritenuta valida, sia anche ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante. Eventualmente, l'offerta potrà essere soggetta ad ulteriore negoziazione tra l'operatore economico e la stazione appaltante.

## 2 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINI PER L'INIZIO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

### 2.1 DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto della presente Lettera di Invito è l'affidamento dei lavori surrichiamati, di cui al progetto approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n. 030 del 15.05.2020.

L'appalto in oggetto prevede la installazione di n.3 postazioni di ripresa, ciascuna dotata di telecamere a lettura targhe, collegate al centro di registrazione comunale attraverso una rete di trasmissione radio.

Il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP in data 15.05.2020.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati.

## 2.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati nelle Vie Cagliari, Garibaldi e Libertà ed, in parte, nella Chiesa Parrocchiale e nel Municipio.

## 2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

– L'appaltatore dovrà programmare l'esecuzione delle attività affidate garantendo il minor impatto possibile con le attività in corso nei luoghi dove è prevista l'installazione delle apparecchiature.

– I prezzi d'appalto si intendono già comprensivi degli oneri derivanti dalle relative modalità esecutive.

## 2.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

## 2.5 TERMINE DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

– i lavori devono avere inizio immediatamente dopo la stipula del contratto per il rispetto del vincolo imposto dalla Regione Autonoma della Sardegna che vuole la rendicontazione e funzionalità dell'opera entro il 31.07.2020, pena la revoca del finanziamento, mentre il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in conformità a quanto sopra indicato.

– Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all'1 uno per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 18 del C.S.A.;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 18 del C.S.A.;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

– CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **B13I19000000006**

– CIG (Codice Identificativo gara) attribuito al presente intervento: **Z262BF9D4B**

– I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe concesse dalla Stazione Appaltante. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione all'occupazione degli edifici ed alle attività ivi svolte, agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. In caso di inizio dei lavori in ritardo e, comunque, oltre il termine stabilito per la consegna, gli eventuali danni patiti dall'Amministrazione Comunale, anche nell'evenienza di perdita del finanziamento, saranno posti a carico dell'appaltatore con rivalsa sulla cauzione definitiva ed, eventualmente, attraverso azione giurisdizionale.

### 3 – LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

L'importo dell'appalto è di € 27.859,82 (Euro ventisettemilaottococinquantanove,82), di cui € 26.203,96 (Euro ventiseimiladuecentotre,96) a base d'asta per lavori ed € 1.655,86 (Euro milleseicentocinquantacinque,86) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 14,64% dell'importo complessivo dei lavori, pari ad € 4.079,56 come risultante dall'elaborato "Calcolo dell'incidenza della manodopera" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualifica zione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente/scorporabile
Impianti pneumatici e antintrusione	OS 5	SI	21.444,69	81,84	PREV.

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati	OS 19	NO	4.759,27	18,16	SCORP.
Oneri della sicurezza	=	=	1.655,86	=	=
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza			27.859,82	100%	

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n.50/2016, il contratto potrà essere variato, entro il limite massimo del 15% dell'importo originario del medesimo, senza revisione dei relativi prezzi, per l'incremento delle lavorazioni previste in progetto, alle medesime condizioni contrattuali e con la concessione di ulteriore tempo per la realizzazione dei maggiori lavori in proporzione all'incremento degli stessi.

#### NOTA BENE:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di cui all'art.90 del D.P.R. n.207/2010 o, in alternativa, l'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS 5 - classifica 1^;
- abilitazione professionale all'esecuzione di impianti di cui al DM n.37/2008, art.1, comma 2, lettere a-b.

#### **4 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**

- E' ammesso a partecipare alla procedura l'operatore economico di cui all'art. 45, c.2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito, estratto automaticamente dall'elenco presente nella piattaforma SardegnaCAT nella categoria AQ23AF22- Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro.

#### **5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

##### 5.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
  - o del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
  - o di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
  - o dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - o dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);

- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001);

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause, indicando tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

#### Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dal Casellario Giudiziale riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nelle dichiarazioni (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).
- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che

possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nella presente Lettera di Invito.

- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
- Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Sant'Andrea Frius.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del "Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni", sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali: - gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
  - impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
  - utilizzo e sfruttamento di manodopera straniera clandestina;
  - impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.
- A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).
- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n.34 dell'8.06.2017, allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 4).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

## 5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti a quelle oggetto del presente affidamento.

E' inoltre richiesta l'abilitazione per la realizzazione di impianti di cui all'art.1, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 22.01.2008, n.37.

## 5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 od Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

## **6 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti sarà attuata da parte della stazione appaltante con l'accesso alle banche dati delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte o con richiesta specifica all'operatore economico quando ammessa.

A tal fine, i lavori pubblici eseguiti, dovranno risultare da apposito Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) del

quale dovrà essere dichiarato il numero distintivo nella documentazione di offerta.

In caso di lavori privati, a dimostrazione della loro esecuzione, si richiederà una attestazione da parte del committente, in cui dichiarare la tipologia dei lavori, il relativo importo, l'esecutore ed il Direttore dei Lavori, corredata del certificato di regolare esecuzione rilasciato dallo stesso Direttore dei Lavori, che l'operatore economico partecipante dovrà trasmettere alla stazione appaltante entro il termine che gli verrà assegnato.

## 7 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

- L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva per lavori di Euro 27.859,82 finanziata con fondi europei.
- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 26 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).
- In particolare, ai sensi di quanto previsto dal C.S.A., si procederà al pagamento delle rate di acconto dovute, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori, qualora i lavori eseguiti raggiungano l'importo pari al 20% dell'importo contrattuale
- Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- L'anticipazione è recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale direttamente proporzionale all'avanzamento dei lavori; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere recuperato integralmente.
- Si procederà a pagamenti in acconto fino ad un ammontare complessivo del 95% dell'importo netto contrattuale. Il restante 5% verrà pagato con la rata di saldo.

## 8 - SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. *Il limite percentuale imposto in via generale, dal suddetto articolo, viene disapplicato in seguito a specifico pronunciamento della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18.*
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
  - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

- Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
- L'appaltatore deve inoltre allegare copia autentica del contratto di subappalto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Nei casi previsti dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente all'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una dichiarazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

**NB: Poiché il presente appalto non ha per oggetto le c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", come individuate ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l'indicazione della terna dei subappaltatori prevista dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Qualora, tuttavia, l'aggiudicatario intendesse subappaltare o subaffidare le attività in parola è obbligatoriamente richiesta in capo al subappaltatore/subaffidatario l'iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura, come meglio precisato al successivo paragrafo 11).**

## 9 - SUBAFFIDAMENTI

- Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, corredato dalla seguente documentazione:
  - contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
  - dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità alle norme di sicurezza delle macchine e delle

- attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna delle macchine copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione e per le attrezzature le relative certificazioni;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

## 10 - OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO DEL PATTO DI INTEGRITA'

### 10.1 - Obbligo iscrizione alle "White list"

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18.04.2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016, nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

**NB: Poiché il presente appalto non ha per oggetto le c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", come individuate ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l'indicazione della terna dei subappaltatori prevista dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**

### 10.2– Rispetto del Patto di Integrità

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 08/06/2017, il Comune di Sant'Andrea Frius ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.30/16 del 16.06.2015, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Sant'Andrea Frius" che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti del Comune stesso ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Ai sensi di quanto previsto dal suddetto Patto di Integrità:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità (Modulo Allegato n.4), sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;
- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla

procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

## 11 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG **Z262BF9D4B**) e il codice unico del progetto in questione (CUP **B13119000000006**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

## 12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

### 12.1 – Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alla lett. b) del precedente paragrafo 13.1).
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### 12.2 – Riduzione dell'importo della garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

*“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.*

*Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*

*Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.*

*Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.*

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
  - Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
  - In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.
  - In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario

di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

### 12.3 - Garanzie e coperture assicurative per l'esecuzione dei lavori

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata così distinta:
    - Partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;
    - Partita 2) per le opere preesistenti: importo corrispondente ad € 10.000,00;
    - Partita 3) per le spese di demolizione e sgombero ad € 3.000,00;
  - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.
- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

#### **NB:**

**La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (opportunamente integrata con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.), deve essere conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18.01.2018, n.31.**

### **13 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

- Alla presente Lettera di Invito sono allegati i seguenti documenti di gara:
  - Dichiarazioni sul possesso dei requisiti
  - Patto di Integrità
  - Progetto completo dei lavori
- Tutta la documentazione di gara è inserita nella piattaforma SardegnaCAT, unitamente agli elaborati progettuali, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare e, conseguentemente, partecipare alla gara.

#### **Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.**

- Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti, oltre che col sistema di messaggistica previsto dalla piattaforma SardegnaCAT, anche telefonicamente al Servizio Edilizia Pubblica - per. ind. Carlo CONGIU (Tel. 0709803191 - e-mail: [ediliziapubblica@comune.santandreafrilus.ca.it](mailto:ediliziapubblica@comune.santandreafrilus.ca.it)).
- Ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, attraverso il sistema elettronico di negoziazione SardegnaCAT:
  - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di Invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
  - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
  - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;

- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante il sistema elettronico di negoziazione SardegnaCAT o, in subordine, attraverso PEC.
- **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.**

#### **14 – TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Le offerte dovranno essere inserite, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **06.07.2020**, sul sistema elettronico di negoziazione SardegnaCAT gestito dalla Centrale Regionale di Committenza.

La procedura di gara viene svolta in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, attraverso il sistema telematico SardegnaCAT.

A sistema, nella R.d.O., l'Operatore economico potrà prendere visione dei seguenti termini:

- Data limite risposta messaggi, ovvero la data limite entro la quale il Comune risponderà alle richieste di chiarimenti sulla procedura trasmesse in tempo utile dagli Operatori economici attraverso il sistema SardegnaCAT, fino a un giorno prima della scadenza di presentazione delle offerte;
- Data di chiusura, ovvero la data limite entro la quale gli Operatori economici invitati potranno presentare la propria offerta nel sistema telematico;

Nell'area "Allegati" l'Operatore economico potrà prendere visione della documentazione di gara.

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell'offerta economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dalla Disciplina di utilizzo del mercato elettronico e dalla Disciplina del sistema di E-Procurement della Regione Autonoma della Sardegna (allegati n. 2 e 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014).

1. LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta per l'ammissione alla gara dovrà consistere in:

- a) Un'unica autocertificazione in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000, da effettuare preferibilmente con la compilazione dell'allegato schema di dichiarazione.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente paragrafo 5.1) della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

- a comprova del possesso dei requisiti, nel caso di cui all'art.90, i lavori analoghi prestati, dovranno risultare da apposito certificato di esecuzione lavori dei quali, nella dichiarazione, dovranno essere riportati i relativi numeri di protocollo.
- b) **PATTO DI INTEGRITA' DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.** Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata una copia del Patto di Integrità (Modulo Allegato) sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- c) **PROGETTO ESECUTIVO** controfirmato digitalmente in segno di accettazione.

**NB): Tutta la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente**

2. LA BUSTA ECONOMICA, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore offerente e contenere l'offerta economica, recante il "prezzo totale offerto per il servizio" calcolato secondo le modalità appresso specificate. Detta offerta dovrà essere presentata nella forma di documento informatico generato automaticamente dal sistema telematico SardegnaCAT con modalità idonee a garantirne l'integrità e l'immodificabilità e recante il contenuto riportato a seguire.

L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di affidamento, al netto degli oneri per la sicurezza, che l'operatore economico stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

## **15 – DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APERTURA DELLE BUSTE**

Le buste si apriranno in via telematica presumibilmente il giorno **07.07.2020** dalle ore **9,00**.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, nonché degli altri documenti di gara previsti dalla presente Lettera di Invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il RUP provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il RUP fisserà anche la data della nuova seduta in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verrà definitivamente ammesso od escluso il concorrente tenuto alla regolarizzazione.

Il concorrente chiamato alla regolarizzazione verrà contattato formalmente attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma negoziale SardegnaCAT da parte del RUP, che comunicherà, in questo modo, l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il RUP procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria, se prestata.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante valuterà se richiedere comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Nella stessa seduta pubblica, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il RUP, procederà quindi:

- all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica;
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'offerta economica nonché l'eventuale indicazione dei costi aziendali della sicurezza;
- alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

## **16 – AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Verifica dei requisiti.

- La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina del Responsabile del Servizio entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso

dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Diventa efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo e recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto, decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione dell'offerta non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione dell'affidamento, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Comunale di Sant'Andrea Frius si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scambio di lettere secondo l'uso del commercio.
- Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati tutti gli elaborati progettuali.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..
- Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Il Comune intende avvalersi anche della possibilità di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016

## **17 - PIANI DI SICUREZZA**

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008

n. 81 e s.m.i..

## 18 - DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo il Comune di Sant'Andrea Frius né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; il Comune si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.
- Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano ommesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al "soccorso istruttorio", ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
- Si precisa che la scelta degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata è stata effettuata a seguito di estrazione casuale dall'elenco, gestito dalla piattaforma, degli operatori economici iscritti, che abbiano aderito preventivamente alla manifestazione di interesse indetta dalla Stazione appaltante, nella categoria **AQ23AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro**.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, c.1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Via Sassari - 09100 Cagliari, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente Lettera di Invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

Responsabile del procedimento è il per. ind. Carlo CONGIU del Servizio Edilizia Pubblica (Tel. 0709803191 e-mail: [ediliziapubblica@comune.santandreafrius.ca.it](mailto:ediliziapubblica@comune.santandreafrius.ca.it)).

## 19 - INFORMATIVA PRIVACY:

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento. Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS La informa di quanto segue:

### 1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, è il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS – Via Enrico Fermi n. 6 - 09040 Telefono **+39 070 9803191** - **PEC [protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it)**

### 2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)

KARANOVA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: [karanova@email.it](mailto:karanova@email.it) pec: [karanova@pec.buffetti.it](mailto:karanova@pec.buffetti.it) tel. **3345344282**

**Referente:** Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI tel. **3400698849** fax **079.3762089** email [giacomo.crovetti@gmail.com](mailto:giacomo.crovetti@gmail.com) pec [avv.giacomocrovetti@pec.it](mailto:avv.giacomocrovetti@pec.it)

### 3 – Base giuridica e finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali si fonda su una o più delle seguenti basi giuridiche:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, proporzionato alla finalità perseguita nel rispetto dell'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedendo misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- il trattamento avviene previa acquisizione del consenso dell'interessato.

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità istituzionali del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS nonché per il raggiungimento delle medesime. In particolare i dati saranno trattati per le seguenti finalità ed esclusivamente per esse:

- **per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;**
- **per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;**
- **per la gestione degli oneri preventivi e/o derivanti dalla stipulazione del contratto;**
- **per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune;**
- **per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.**

#### **4 - Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

#### **5 - Dati oggetto di trattamento**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono tutti quelli raccolti direttamente presso l'interessato ed inerenti il medesimo, ivi inclusi i dati appartenenti alle categorie particolari ex **art. 9 GDPR** (genetici, biometrici, sanitari, dati relativi ad orientamenti sessuali, politici, filosofici, sindacali, etc.).

#### **6 - Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali sono comunicati ai soggetti terzi a cui i medesimi dovranno pervenire per effetto dell'adempimento di obblighi contrattuali e/o di legge nonché per il regolare e conforme adempimento delle pubbliche funzioni.

#### **7 - Trasferimento dei dati**

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

#### **8 - Periodo di conservazione dei dati**

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

#### **9 - Diritti dell'interessato**

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

- **Diritto di accesso** ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei medesimi (art.15);
- **Diritto alla rettifica** ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei dati inesatti (art.16);
- **Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")** ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17)
- **Diritto di limitazione** del trattamento in caso di contestazione dell'esattezza dei dati, opposizione al trattamento di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell'interessato (art. 18);
- **Diritto alla portabilità** dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20);
- **Diritto di opposizione** al trattamento (art. 21).

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta all'indirizzo mail del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS sopra indicata ovvero ai recapiti del nominato Responsabile per la Protezione Dati nella persona del suo referente Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

#### **10 - Diritto di reclamo**

L'interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 - Roma [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

**11 - Fonte di provenienza dei dati**

I dati personali sono conferiti dall'interessato e il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

**12 - Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini di consentire la ricezione delle istanze degli interessati.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero la revoca del consenso, non consentirà al COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS l'assolvimento degli adempimenti richiesti, ove sia necessario il consenso dell'interessato.

**13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica  
per. ind. Carlo CONGIU

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21  
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.